

**ECC.MO T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI**

R.G. n. 1803/2020

**Motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1803/2020
(a valersi anche quale impugnativa autonoma)**

Per l'**ing. Antonio Zappulo**, nato a Maddaloni (CE) il 19.08.1985, C.F. n.: ZPPNTN85M19E791T, residente a Castello del Matese, in via Matese Sud n. 12, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto, dell'avv. Brunella Merola (MRLBNL75L59H703Y), con cui elettivamente domicilia presso il suo indirizzo pec: avvbrunellamerola@pec.ordineforense.salerno.it (comunicazioni e notificazioni al num. di fax 089.793190; ovvero a mezzo P.E.C. all'indirizzo: avvbrunellamerola@pec.ordineforense.salerno.it)

contro

la Regione Campania, in pers. del Presidente p.t. della Giunta Regionale, leg. rappr. p.t.;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in pers. leg. rappr. p.t.;

la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam, in pers. leg. rappr. p.t.;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in pers. leg. rappr. p.t.

Stefano Alfieri Bianco, nato ad Avellino il 3.07.1989 (pec: stefanoalfieri.bianco@ingpec.eu)

Fabio Scermino, nato a Salerno il 19.06.1985 (pec: fabio.scermino@ordingsa.it)

**avverso e per l'annullamento, previa sospensione, e adozione di decreto
monocratico**

a1) dell'atto ricevuto dal ricorrente a mezzo mail il 3.09.2020, a firma della dott.ssa Maria Somma con cui la Regione Campania ha asserito che il ricorrente deve scegliere la categoria di riferimento [C) o D)] nell'ambito della quale effettuare il tirocinio;

b1) dell'atto ricevuto dal ricorrente a mezzo mail il 9.09.2020 a firma della dott.ssa Valeria Russo con cui il Formez (Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.) ha asserito che il ricorrente deve necessariamente scegliere la categoria di riferimento [C) o D)] nell'ambito della quale effettuare il tirocinio;

c1) dell'atto ricevuto dal ricorrente a mezzo mail il 18.09.2020, a firma della dott.ssa Anna Teresa Imbriano del Formez con cui il ricorrente è stato invitato “quanto prima” a indicare la scelta tra il profilo TCD e AMC;

d1) se e nella misura in cui occorra, del bando relativo al corso – concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato presso la Regione Campania, il Consiglio Regionale della Campania e gli Enti Locali della Regione Campania di unità di personale di categoria C, artt. 7 e 8, in parte qua;

e1) se e nella misura in cui occorra, del bando relativo al corso – concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato presso la Regione Campania, il Consiglio Regionale della Campania e gli Enti Locali della Regione Campania di unità di personale di categoria C, art. 7 e 8, in parte qua;

f1) se e nella misura in cui occorra, dei seguenti atti: nota del 1.07.2020 avente a oggetto: “Concorso Ripam Campania. Scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento, concernente l'avviso relativo alla scelta delle sedi, con relativi allegati; della nota avente a oggetto “Concorso Ripam Campania. Graduatorie aggiornate a seguito degli scorrimenti”, del 23.07.2020”, con la quale Formez ha invitato tutti i

candidati che risultavano “presenti in più graduatorie, sia di categoria C sia D, a comunicare il profilo, uno e uno soltanto, per il quale intendevano proseguire la fase di formazione”; della nota del 3.09.2020, avente a oggetto: “Corso Concorso Ripam Campania. Ulteriore scorrimento graduatorie e riassegnazione posti disponibili”;

g1) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione del ricorrente.

e per l'accertamento del diritto del ricorrente

a effettuare l'attività di formazione e rafforzamento per entrambe le categorie C e D, in virtù della ammissione con riserva al profilo TCD, conseguita per effetto della ordinanza cautelare n. 1434/2020

nonché avverso e per l'annullamento dei seguenti atti

(già impugnati con il ricorso principale)

a) dell'atto avente a oggetto: “Esito prova scritta – TCD”, concernente gli esiti della prova scritta sostenuta dal ricorrente TCD/CAM, per la categoria D, con allegati, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente un punteggio pari a 20.55, pubblicato l'11.02.2020, relativo al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 328 unità presso la Regione Campania, n. 15 unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 607 unità presso gli Enti locali della Regione Campania, indetto dalla Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM (in G.U. n. 54 del 9.07.2019); **b)** dei questionari somministrati a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti di cui ai nn. 34, 38, 41; **c)** della griglia delle risposte esatte, in parte qua; **d)** ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta, e degli atti e dei verbali di approvazione della graduatoria (non conosciuti); **e)** di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione del ricorrente.

FATTO

I fatti sono già noti all'Ecc.mo Collegio adito. Se ne riportano, qui di seguito, i punti salienti.

L'ing. Antonio Zappulo ha partecipato al corso – concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato presso la Regione Campania, il Consiglio Regionale della Campania e gli Enti Locali della Regione Campania di n. 143 unità di personale di categoria D, con profilo di funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico.

Ha superato la prova preselettiva ed è stato, quindi, ammesso a sostenere la prova scritta, che è consistita nella somministrazione di n. 60 domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. Il sistema di correzione prevedeva l'attribuzione di un punteggio pari a 0,50 per ogni risposta esatta; la sottrazione di 0,15 punti per ogni risposta errata; e un punteggio pari a 0 in caso di omessa risposta.

I candidati idonei, ammessi alla successiva fase di tirocinio sono risultati 59 (su un totale di n. 143 posti messi a bando), con un punteggio almeno pari a **21 punti**. Fra di essi non risultava il ricorrente, al quale era stato attribuito un punteggio pari a **20,55 punti**.

Invero, la Commissione ha ritenuto che il ricorrente avesse risposto in modo errato a due quesiti: il 38 e il 41, e per ognuna delle relative risposte (asseritamente) sbagliate ha sottratto all'ing. Zappulo un punteggio pari a 0,15 (per un totale di – 0,30); inoltre, l'ing. Zappulo si è astenuto dal rispondere alla domanda contrassegnata con il n. 34, e quindi per questa gli è stato attribuito un punteggio pari a 0.

Orbene, i quesiti somministrati sono errati, o perché formulati male, oppure perché le risposte ritenute corrette in realtà non lo sono, oppure

ancora perché si prestano a risposte non univoche, o non contengono una risposta esatta tra quelle offerte dalla amministrazione¹.

L'odierno ricorrente adiva, quindi, il T.a.r. Napoli per l'impugnativa dei predetti atti, che lo avevano visto escluso dal superamento della prova (R.G. n. 1808/2020).

All'esito della udienza del 21.07.2020, il T.a.r. Napoli accoglieva l'istanza cautelare articolata dal ricorrente: "*Ritenuto, quanto al periculum in mora che, nel contemperamento degli opposti interessi, al danno paventato dal ricorrente possa avviarsi con l'ammissione con riserva al percorso di formazione, avuto riguardo al rilievo che il numero degli ammessi è di gran lunga inferiore al numero dei posti disponibili*;" (ordinanza n. 1434/2020)².

¹ In particolare:

1) Il quesito contraddistinto con il n. 34 somministrato al ricorrente recitava: "Ai sensi dell'art. 90 del d. lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?"

A. Sì, ma occorre il consenso del medico competente

B. No. Salvo quanto disposto nell'allegato VII

C. Sì, in qualsiasi momento".

L'ing. Zappulo si è astenuto dal rispondere a questo quesito. Quindi, gli è stato attribuito un punteggio pari a 0.

2) Il quesito contraddistinto con il n. 38 somministrato al ricorrente recitava: "Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle della azioni sismiche, nell'ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte?"

A. Alle verifiche allo stato limite di fatica

B. Alle verifiche allo stato limite ultimo

C. Agli stati limite di esercizio".

Il ricorrente ha dato come risposta esatta quella contrassegnata con la lett. B). Invece, secondo la griglia di risposte esatte predisposte dalla amministrazione, la risposta corretta era quella contrassegnata con la lett. A).

3) Il quesito contraddistinto con il n. 41 recitava: "Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle Xsmax, si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato?"

A. Verifica per vita illimitata.

B. Verifica allo stato limite di fessurazione

C. Verifica allo stato limite di deformazione".

Il ricorrente ha risposto segnando la lett. B). Invece, la risposta ritenuta esatta, secondo l'amministrazione, corrisponde a quella di cui alla lett. A).

² L'ordinanza n. 1434/2020 riteneva "*quanto al fumus boni iuris, ad un primo sommario esame e salvi maggiori approfondimenti nel merito, che l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento avuto riguardo al punteggio conseguito dal ricorrente (20,55) e alla circostanza che appaiono fondate le censure relative all'erroneità dei contestati quesiti nn. 34, 38 e 41, per cui risulterebbe vinta la prova di resistenza, dovendo il punteggio incrementarsi di 0,65 per ciascuno di essi (0,50, da corrispondersi considerando come esatta la risposta data, più 0,15, essendo stata detratta la penalizzazione per la risposta*

Quindi, il ricorrente doveva essere ammesso con riserva a svolgere la successiva fase concorsuale, vale a dire quella di formazione e rafforzamento presso alcuni enti regionali.

L'udienza di merito è fissata per il 16.02.2021.

Per inciso, va evidenziato che l'ing. Zappulo è risultato vincitore anche per la categoria C.

Con nota del 23.07.2020 Formez invitava tutti i candidati che risultavano "presenti in più graduatorie, sia di categoria C sia D, a comunicare il profilo, uno e uno soltanto, per il quale intendevano proseguire la fase di formazione".

Fatto sta che il ricorrente veniva convocato per svolgere i tirocini per entrambe le categorie: la categoria C, alla quale era stato ammesso all'esito della prova scritta (comunicazione a mezzo mail del 28.07.2020, prot. n. 2896 del Comune di San Gregorio Matese), e la categoria D, alla quale era stato ammesso con riserva in virtù dell'ordinanza cautelare n. 1434/2020 (comunicazione a mezzo mail del 4.08.2020, ore 11.56, della Regione Campania).

reputata errata); Ritenuto, in particolare, che non appaiono corretti e/o completi, e comunque risultano ambigui e suscettibili di trarre in errore il candidato i quesiti, ovvero le risposte (considerate come errate), come segue: quanto alla domanda n. 34, la facoltà di sostituire il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art.90, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, pur potendo avvenire "in qualsiasi momento", è comunque subordinata al possesso dei requisiti normativamente stabiliti in capo al sostituto; quanto alla domanda n. 38, in tema di ponti stradali, la risposta considerata come esatta appare contraddetta dalla disciplina delle "verifiche di sicurezza" secondo la ripartizione contenuta al punto 5.1.4 e seguenti) prevista dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, recante Norme tecniche per le costruzioni; quanto alla domanda n. 41, anch'essa in materia di ponti stradale, il quesito si presenta come incompleto, non recando l'indicazione del "dettaglio considerato" (cfr punto 5.1.4.3. del già citato D.M. del 17 gennaio 2018); Ritenuto, inoltre, che non appare fondata la prospettazione della Regione circa la necessità di un nuovo ricalcolo per tutti i concorrenti, con conseguente possibilità che muti la soglia di ammissione, avuto riguardo alla considerazioni che il ricalcolo dovrebbe essere effettuato solo ove l'Amministrazione in via autonoma decidesse di procedere in autotutela, laddove nella presente sede giudiziale viene in questione la sola ammissione con riserva dei candidati che hanno ritualmente impugnato gli esiti della prova scritta".

Iniziava il tirocinio per entrambi i profili, riuscendo svolgere le ore di presenza presso entrambe le amministrazioni (Comune di San Gregorio Matese e Regione Campania).

Tuttavia, con mail del 3.09.2020, il ricorrente rappresentava alla Regione Campania l'anomala situazione in cui si era venuto a trovare: vale a dire, di aver superato la prova scritta sia per la categoria C (a seguito dell'espletamento delle prove del concorso), sia per la categoria D (a seguito della ammissione con riserva in virtù della ordinanza cautelare) e di essere stato convocato presso due enti: al Comune di San Gregorio Matese, per il profilo Amc (categoria C), e presso la dg 50.06 della Regione Campania, per il profilo TCD (categoria D). Poiché la formazione fino a dicembre è comune per tutti i profili, il ricorrente chiedeva alla Regione di poter svolgere le ore di tirocinio presso entrambi gli enti, in attesa del giudizio definitivo di febbraio.

In riscontro a tale richiesta, la Regione Campania asseriva che il ricorrente doveva necessariamente "scegliere il profilo di riferimento in via definitiva e non può cumulare", e che doveva in ogni caso rivolgersi al Formez (mail del 3.09.2020, ore 18.24).

Una risposta del medesimo tenore proveniva dal Formez (mail del 9.09.2020, ore 13.42), che imponeva al ricorrente di procedere "necessariamente" alla scelta del profilo, e quindi della categoria di riferimento, C o D.

Infine, con nota del 18.09.2020, a firma della dott.ssa Anna Teresa Imbriano, Formez invitato il ricorrente a indicare "quanto prima" la scelta tra il profilo TCD e AMC;

Così facendo, le amministrazioni vanificano gli effetti della ordinanza cautelare.

* * * * *

Tutti gli atti impugnati, nonché quelli presupposti, connessi, consequenziali, sono illegittimi e vanno annullati, alla stregua di ciascuna delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1.) – Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per vizio della motivazione, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per illogicità, per erronea valutazione, per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., per violazione del principio della par condicio, per contrasto con l’ordinanza cautelare n. 1434/2020 del T.a.r. Napoli, per contrasto con il bando di concorso sia della categoria D che della categoria C, artt. 7 e 8.

L’ordinanza cautelare n. 1434/2020 del T.a.r. Napoli ha *“Ritenuto, quanto al periculum in mora che, nel contemperamento degli opposti interessi, al danno paventato dal ricorrente possa avviarsi con l’ammissione con riserva al percorso di formazione, avuto riguardo al rilievo che il numero degli ammessi è di gran lunga inferiore al numero dei posti disponibili (ordinanza n. 1434/2020).*

Quindi, in virtù di tale provvedimento giurisdizionale, il ricorrente ha diritto a essere **ammesso con riserva** alla fase di formazione e rafforzamento per la categoria D, profilo TCD.

Egli, però, è stato ammesso alla fase di formazione e rafforzamento anche per la categoria C.

Pertanto, **egli ha avuto due ammissioni: la prima, per la categoria C e, la seconda, per la categoria D (quest’ultima con riserva).**

Le amministrazioni resistenti, con la loro condotta, **vanificano gli effetti della ordinanza cautelare**, imponendo al ricorrente di scegliere – immediatamente - un unico profilo di riferimento (nell’ambito della categoria C o della categoria D) per lo svolgimento del tirocinio.

La necessità di scegliere oggi lo pregiudica irrimediabilmente perché gli impedisce di effettuare il tirocinio (anche) per la categoria D, di avvantaggiarsi dell'ordinanza cautelare conseguita e di "congelare" la sua scelta fino all'esito (definitivo) del giudizio amministrativo in corso.

Le amministrazioni coinvolte interpretano l'art. 7 del bando nel senso che i candidati, i quali risultino collocati in posizione utile per diversi profili professionali, indicano l'ordine di preferenza dei profili professionali ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione e rafforzamento e, in tal modo, rinunciano automaticamente a effettuare il tirocinio per l'altra categoria; in altri termini, essi scelgono definitivamente se "concorrere" per una categoria o per una altra e per un profilo o per un altro.

Ma se questo ragionamento può valere per situazioni "ordinarie", vale a dire nel caso in cui un candidato abbia superato le prove per due diverse categorie (C e D, per esempio), non può essere seguito – automaticamente - anche per le ipotesi "straordinarie", quelle in cui il candidato ha ottenuto il diritto a svolgere il tirocinio nell'ambito di una categoria, per effetto di un provvedimento giurisdizionale, che gli ha attribuito il diritto di essere ammesso alla successiva fase concorsuale "con riserva".

L'ing. Zappulo oggi non è messo in condizioni di scegliere in via definitiva la categoria nell'ambito della quale svolgere il tirocinio.

Se sceglie di svolgere il tirocinio per la categoria C – in base alla impostazione delle amministrazioni resistenti – perde il diritto di svolgere il tirocinio nell'ambito della categoria D, vanificando gli effetti dell'ordinanza cautelare.

Se sceglie di svolgere "con riserva" il tirocinio per la categoria D – volendo seguire il ragionamento delle amministrazioni resistenti – perde il diritto di svolgere il tirocinio per la categoria C e, se all'esito del giudizio in corso il T.a.r. respingerà il suo ricorso, egli si troverà "tagliato fuori" sia dal profilo C che dal profilo D.

Invece, in virtù del provvedimento cautelare conseguito, egli ha diritto a svolgere il tirocinio nell'ambito di due diverse categorie; solo così facendo egli "farà salvi" gli effetti dell'ordinanza cautelare e avrà conseguito realmente gli effetti che l'accoglimento della sua istanza cautelare comporta.

La giurisprudenza sul punto è unanime nel senso che l'ammissione con riserva è subordinata alla verifica della fondatezza delle ragioni del ricorrente e, cioè, "con riserva" di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, **senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all'esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale** (Cons. St., sez. III, 29.10.2019, n. 7410; in termini, Cons. St., sez. III, 16.06.2015, n. 3038; Cons. Stato, sez. III, 6.05.2016, n. 1839; Cons. Stato, sez. III, n. 209/2017, Cons. Stato, sez. III, 8.06.2016, n. 2448).

Ciò in quanto vi è una necessaria correlazione tra l'azione principale e l'incidente cautelare, per cui l'ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l'esclusione, mira a produrre l'effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5743).

In altre parole, è esigibile dal privato che la pubblica amministrazione gli faccia conseguire l'utilità giuridica commisurata alla cautela concessagli e di ottenere quanto gli attribuisce l'ordinamento in caso di vittoria nel contenzioso cui la cautela è connessa (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 26.07.2017, n.1186; in termini, Cons. Stato, Sez. III, 22.12.2014, n. 6322).

Peraltro, se decide di svolgere il tirocinio nell'ambito della categoria D, perde definitivamente la possibilità di svolgere (anche

successivamente), il tirocinio per la categoria C, in quanto per questa categoria sono risultati idonei più candidati rispetto ai posti messi a bando. Quindi, in caso di rinuncia da parte del ricorrente a svolgere il relativo tirocinio, la graduatoria scorrerà, e un altro candidato risulterà “ammesso” e svolgerà il tirocinio per la categoria C. I posti messi a concorso saranno tutti “coperti” ed egli vedrà svanire la sua possibilità di conseguire la vittoria del concorso in parola.

Infatti, ai sensi dell’art. 7 del bando “Ai candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento che prima dell’avvio del corso rinuncino esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti, subentrano gli idonei non ammessi risultanti dalla graduatoria provvisoria di merito”.

Allo stesso modo, se decide di svolgere il tirocinio per la categoria C, saranno vanificati gli esiti dell’ordinanza cautelare perché, secondo l’impostazione seguita dalle amministrazioni resistenti, la sua scelta sarà irrevocabile e non potrà più concorrere per il profilo D.

Ne deriva l’illegittimità di tutti gli atti impugnati per le ragioni sopra indicate.

* * * * *

2.) – Illegittimità derivata.

Tutti gli atti in questa sede impugnati sono illegittimi per le medesime patologie che affliggono i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, che si riportano qui di seguito.

1.) – Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per vizio della motivazione, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per illogicità, per erronea valutazione, per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., per violazione del principio della par condicio.

Tutti i provvedimenti impugnati sono illegittimi per vistose e evidenti ragioni.

Il ricorrente ha totalizzato **20,55 punti**.

I quesiti ai quali l'amministrazione ha ritenuto che il ricorrente avesse risposto in maniera errata sono i seguenti.

Il quesito indicato con il n. 38.

Il caso più eclatante è quello di cui al quesito indicato n. 38 somministrato al ricorrente.

Il quesito n. 38 recitava: *“Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle della azioni sismiche, nell'ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte?”*

A. Alle verifiche allo stato limite di fatica

B. Alle verifiche allo stato limite ultimo

C. Agli stati limite di esercizio”.

Il ricorrente ha dato come risposta esatta quella contrassegnata con la lett. C). Invece, secondo la griglia di risposte esatte predisposte dalla amministrazione, la risposta corretta sarebbe la A).

In realtà – secondo il prof. Valentino Paolo Berardi, Professore aggregato di Scienza delle Costruzioni nell'Università degli Studi di Salerno e titolare dell'insegnamento di Teoria della Strutture e del modulo di Scienza delle Costruzioni dell'insegnamento di Meccanica Razionale e Scienza delle Costruzioni, perito di parte – il quesito è stato formulato in maniera fuorviante e ambigua, atteso che **tutte le risposte previste alle lett. A, B e C sono esatte.**

“Nello specifico, giova chiamare in causa, preliminarmente, il par. 5.1.4. delle Norme Tecniche per le Costruzioni ex D.M. Infra 17.01.2018, che prescrivono nella specie, le verifiche di sicurezza da eseguire per i ponti, come appresso riportato:

“5.1.4. Verifiche di sicurezza.

Le verifiche di sicurezza sulle varie parti dell'opera devono essere effettuate sulla base dei criteri definiti dalle presenti norme tecniche.

*In particolare devono essere effettuate le **verifiche allo stato limite ultimo, ivi compresa la verifica allo stato limite di fatica, ed agli stati limite di esercizio** riguardanti gli stati di fessurazione e di deformazione.*

Le combinazioni di carico da considerare ai fini delle verifiche devono essere stabilite in modo da garantire la sicurezza secondo quanto definito nei criteri generali enunciati al Capitolo 2 delle presenti norme tecniche”.

La norma in parola impone, pertanto, in fase progettuale, l'esperimento di distinte verifiche, vale a dire, quelle allo stato limite ultimo, ivi compresa la verifica allo stato limite di fatica e agli stati limite di esercizio.

*In simile contesto, è lapalissiano riconoscere come **le tre risposte siano tutte corrette**, atteso che:*

- le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento richiamate nel quesito n. 37 sono rivolte ex par. 5.1.4.3. del predetto decreto alle verifiche

allo stato limite di fatica, avallando, dunque, la correttezza della risposta A;

- le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento richiamate nel quesito 37, essendo ricomprese tra quelle allo stato limite di fatica, sono rivolte, altresì, ex par. 5.1.4. del decreto de quo alle verifiche allo stato limite ultimo, fornendo, pertanto, un inequivocabile fondamento alla correttezza della risposta B;

- le verifiche allo stato limite di fessurazione richiamate nel quesito 37 sono rivolte ex par. 5.1.4. del ridetto decreto alle verifiche agli stati limite di esercizio, trovando conseguentemente, fondamento la correttezza della risposta C”.

Atteso che le tre opzioni formulate nel quesito sono tutte corrette, ne deriva che qualsiasi risposta il candidato avesse dato sarebbe stata esatta.

In concreto, allora, atteso che **le tre risposte sono tutte corrette**, il ricorrente, che ha risposto segnando la lett. C), ha dato una risposta corretta [contrariamente a quanto sostenuto dalla amministrazione, che ha ritenuto corretta (solo) la risposta di cui alla lett. A)].

E quindi, al ricorrente deve essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari a 0,65 punti (vale a dire, deve essergli “restituito” un punteggio di 0,15, oggi sottrattogli per la risposta ritenuta errata, e in più deve essergli attribuito un punteggio di 0,50 per la risposta esatta).

In definitiva, al punteggio di 20,55 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,65, per un totale di **21,20**.

Il punteggio di 21,20 è superiore al punteggio di 21,00 ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta.

Il quesito indicato con il n. 41.

Il quesito indicato con il n. 41 somministrato al ricorrente così recitava: : *“Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle X_{smax} , si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato?*

A. Verifica per vita illimitata.

B. Verifica allo stato limite di fessurazione

C. Verifica allo stato limite di deformazione”.

Il ricorrente ha risposto segnando la lett. B). Invece, la risposta ritenuta esatta, secondo l’amministrazione, corrisponde a quella di cui alla lett. A).

In realtà, il quesito sopra riportato *“risulta mal posto e incompleto nella sua formulazione”*, come risulta dalla perizia tecnica giurata del prof. Berardi. *“E infatti, il par. 5.1.4.3. di cui al D.M. 17 gennaio 2018 impone testualmente: 5.1.4.3 Verifiche allo stato limite di fatica.*

Per strutture, elementi strutturali e dettagli sensibili a fenomeni di fatica devono essere eseguite opportune verifiche.

Le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento.

In assenza di studi specifici, volti alla determinazione dell'effettivo spettro di carico che interessa il ponte, si può far riferimento ai modelli descritti nel seguito.

Verifiche per vita illimitata

Le verifiche a fatica per vita illimitata possono essere condotte, per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante, controllando che la massima differenza di tensione $H_{max}=(H_{max}-H_{min})$ indotta nel dettaglio stesso dallo spettro di carico significativo risulti minore del limite di fatica del dettaglio stesso. Ai fini del calcolo del H_{max} si possono impiegare, in alternativa, i modelli di carico di fatica 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano la tensione massima e minima, rispettivamente, nel dettaglio considerato”.

Pertanto, “(...) le verifiche a fatica per vita illimitata mediante l'uso di modelli di carico di fatica 1 e 2 possono essere condotte esclusivamente per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante”.

Secondo quanto chiarito dal tecnico incaricato, prof. ing. Berardi, il par. 5.1.4 della Circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici evidenzia: “Per le verifiche a fatica di dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante debbono essere effettuate verifiche differenziate a seconda che si conducano verifiche a vita illimitata o verifiche a danneggiamento. Per dettagli caratterizzati da curva S-N. prive di limite di fatica ad ampiezza costante, possono essere condotte solo verifiche a danneggiamento”.

Infine, il tecnico evidenzia che “lo stesso quesito risulta mancante del dettaglio grafico riportante i modelli di carico 1 e 2. A tal proposito, giova richiamare quanto riportato nelle Direttive n. 3 del 24 aprile 2018 per i concorsi pubblici, che precisa quanto segue:

<<Le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato>>.

Detta direttiva non può ritenersi assolutamente soddisfatta nel caso di specie, in considerazione della mancata somministrazione dei modelli grafici, che ha impedito ai candidati di poter rispondere in maniera corretta mediante un ragionamento deduttivo, piuttosto che attraverso una preparazione mnemonica”

Per tali considerazioni, dunque, anche detto quesito deve ritenersi viziato e illegittimo.

Ne deriva che anche in questo caso nessuna delle tre opzioni di risposta predisposte dalla amministrazione è corretta.

E quindi, al ricorrente deve essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari a 0,65 punti (vale a dire, deve essergli “restituito” un punteggio di 0,15, oggi sottrattogli per la risposta ritenuta errata, e in più deve essergli attribuito un punteggio di 0,50 per la risposta data, poiché nessuna delle risposte predisposte dalla amministrazione era corretta, quindi qualsiasi risposta venisse data deve considerarsi corretta. L’errore in cui è incorsa l’amministrazione non può, infatti, andare a discapito del ricorrente).

In definitiva, al punteggio di 20,55 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,65, per un totale di **21,20**.

Il punteggio di 21,20 è superiore al punteggio di 21,00 ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta.

Inoltre, il ricorrente si è astenuto dal rispondere al quesito n. 41, non avendo rinvenuto alcuna risposta corretta tra quelle predisposte.

Il quesito indicato con il n. 34.

Il quesito indicato come n. 34 somministrato al ricorrente era così formulato: “*Ai sensi dell’art. 90 del d. lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?*”

A. Sì, ma occorre il consenso del medico competente

B. No. Salvo quanto disposto nell’allegato VII

C. Sì, in qualsiasi momento”.

La risposta ritenuta esatta dalla amministrazione corrisponde, secondo la griglia di risposte esatte predisposte dalla amministrazione, a quella di cui alla lett. C).

In realtà – secondo il prof. Valentino Paolo Berardi, perito di parte – la risposta di cui alla lett. C) risulta incompleta e ambigua, invocando per l’appunto, l’art. 90 citato nel quesito, che statuisce espressamente al comma 8: “Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, **se in possesso dei requisiti di cui all’art. 98**, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4”.

“*Va de plano – secondo il consulente – che la facoltà di sostituzione del committente o il responsabile dei lavori al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) sia subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 98 – requisiti che non sono affatto citati nel corpo del testo della summenzionata risposta C”.*

E quindi, la risposta di cui alla lett. C) assume, in palese violazione e contraddizione del disposto normativo in parola, che il committente o il responsabile dei lavori al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione possano sempre assumere il ruolo di CSP, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all’art. 98 che corrispondono a:

- possesso di laurea magistrale o specialistica, o diploma di laurea, conseguita in una delle classi indicate al comma 1 e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

- in alternativa, diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;

- possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche di cui al comma 2.

Pertanto, laddove il candidato avesse scelto la risposta di cui alla lett. C) sarebbe incorso nell'errore e nell'assurdo di ritenere che qualsiasi soggetto, pur sprovvisto di qualsivoglia competenza tecnica in tema di edilizia e sicurezza nei cantieri mobili, potesse assolvere alle funzioni di CSE.

Ne deriva l'erroneità della risposta ritenuta, invece, corretta dalla amministrazione.

Ne deriva, altresì, che nessuna delle opzioni di risposta predisposte dalla amministrazione è corretta.

Da tale ragionamento consegue che al ricorrente deve essere attribuito il punteggio di 0,50, poiché egli si è astenuto atteso che non vi era alcuna risposta corretta fra quelle predisposte dalla amministrazione,

Tali considerazioni consentono di incidere (ribaltandolo) sul risultato delle prove scritte sostenute dal ricorrente.

Infatti, all'ing. Zappulo deve essere attribuito un punteggio ulteriore pari a 0,50, oggi non assegnatogli.

In definitiva, al punteggio di 20,55 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,50, per un totale di **21,05** punti.

Anche il punteggio di 21,05 è superiore al punteggio di 21,00 punti ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta.

La giurisprudenza sul punto è unanime: “Va premesso che l'amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice: tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso.

*Invece non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché **ogni quiz a***

risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.” (Cons. Stato n. 2060/2015; in termini, T.A.R. Milano, sez. III, n. 2043/2018).

In definitiva, la somministrazione di domande imprecise e/o la predisposizione di opzioni di risposte errate, o ancora la predisposizione di più risposte tutte astrattamente corrette da parte della amministrazione ha comportato l'attribuzione di un punteggio sbagliato e comunque inferiore per il ricorrente.

La esatta correzione anche di uno solo dei summenzionati quesiti avrebbe consentito al ricorrente l'attribuzione di un punteggio superiore e comunque (in tutti e tre i casi, anche singolarmente considerati) utile per il superamento della prova scritta e l'ammissione al tirocinio (come sopra evidenziato per ciascun quesito).

Inoltre, se l'amministrazione avesse condotto una corretta istruttoria avrebbe aggiunto al punteggio del ricorrente 0,65 (per il quesito n. 38) + 0,65 (per il quesito n. 41) + 0,50 punti (per il quesito n. 34) in più, vale a dire un totale di 1,8 punti. Il suo punteggio, che oggi è pari a punti 20,55, sarebbe arrivato a punti 22,35, ben superiore al punteggio di 21,00 punti, oggi idoneo al superamento della prova scritta.

Ne deriva l'illegittimità degli atti impugnati per le ragioni sopra indicate.

Istanza Istruttoria

Voglia l'On.le T.a.r. adito ordinare all'amministrazione convenuta di depositare in giudizio tutti gli atti impugnati, nonché tutta la documentazione esistente relativa alla fattispecie in questione.

Istanza cautelare

Il *fumus boni iuris* è nei motivi che precedono.

Per il *periculum in mora*, la gravità e la irreparabilità del danno sono evidenti solo se si consideri che, a causa degli illegittimi provvedimenti sopra richiamati, il ricorrente continua a essere escluso dalla successiva fase concorsuale di tirocinio e, comunque, dalle fasi successive del concorso.

Nonostante l'accoglimento della precedente istanza cautelare, le amministrazioni, con il loro comportamento, vanificano gli effetti della tutela cautelare pure ottenuta.

Ne deriva un danno oggettivo e irreparabile ex post alla carriera del medesimo. Solo l'accoglimento della presente richiesta cautelare consentirebbe al ricorrente di essere ammesso a svolgere i tirocini per entrambi i profili.

I percorsi formativi sono partiti, dureranno 10 mesi (e prevedono la corresponsione di una borsa dal valore di 1.000 euro mensili lordi a ogni partecipante). Questo periodo prevede 300 ore di formazione di apprendimento puro e 900 ore di lavoro vero e proprio presso la pubblica amministrazione selezionata.

La decisione della causa successivamente a tale fase comporterebbe un danno alla carriera del ricorrente, non risarcibile ex post.

La Regione Campania e il Formez ritengono che il ricorrente debba procedere "necessariamente" alla scelta di un unico profilo, e quindi debba opzionare un'unica categoria di riferimento, C o D nell'ambito della quale svolgere attività di formazione e rafforzamento.

In altri termini, le amministrazioni resistenti non consentono al ricorrente né di "sommare" le ore svolte presso i due enti di riferimento, né di svolgere contestualmente le ore di tirocinio in un ente e in un altro, né infine di "congelare" gli effetti della ordinanza cautelare e svolgere il tirocinio successivamente alla emissione della sentenza di primo grado.

Ai sensi dell'art. 8 del bando, la fase di formazione e rafforzamento è parte integrante della procedura corso-concorsuale, ha carattere pratico-applicativo e una durata complessiva di 10 mesi, articolata in orario giornaliero di durata non superiore all'orario previsto dal vigente CCNL per ciascuno dei profili messi a concorso. L'attività di rafforzamento sarà svolta presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, sotto forma di stage finalizzato alla realizzazione di un project work. La frequenza dell'attività

formativa e di rafforzamento è obbligatoria e non potrà essere inferiore all'80% delle ore programmate, a pena di esclusione.

Nell'ambito delle ore destinate all'attività di rafforzamento, saranno previste attività formative a distanza, da fruire on line in modalità sincrona e/o asincrona, su temi specialistici e sulle abilità richieste per l'esercizio delle funzioni del profilo di riferimento.

Al termine delle attività di formazione e di rafforzamento sarà svolta, con le modalità e nei tempi indicati dal Regolamento di cui al presente articolo, una prova scritta, valutata dalla commissione esaminatrice, che comporterà l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 (trenta) punti. Tale punteggio contribuirà alla determinazione del punteggio complessivo della graduatoria finale della procedura corso-concorsuale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano regolarmente frequentato l'80% delle ore complessive di attività formativa e di rafforzamento e che abbiano conseguito un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in sede di valutazione precedentemente descritta.

Il mancato svolgimento del tirocinio comporterà che il ricorrente sarà definitivamente escluso dalla partecipazione alle successive fasi del concorso.

Il danno è – all'evidenza – irreparabile.

Istanza per l'adozione di misure cautelari monocratiche

(ex art. 56 c.p.a.)

Si chiede l'emissione di un provvedimento monocratico atipico che, nelle more della decisione sull'istanza cautelare, sospenda i provvedimenti impugnati. Le amministrazioni stanno compulsando il ricorrente affinché compia “quanto prima” la scelta tra una sola delle due categorie in cui è stato ammesso C oppure D.

Il danno non sarà riparabile ex post. E – viste le insistenze delle amministrazioni resistenti – i tempi di fissazione di una istanza cautelare non sono compatibili con le esigenze delle parti in causa.

Se il ricorrente decide – oggi - di svolgere il tirocinio nell’ambito della categoria D, perde definitivamente la possibilità di svolgere, il tirocinio per la categoria C, in quanto per questa categoria sono risultati idonei più candidati rispetto ai posti messi a bando. Quindi, in caso di rinuncia da parte del ricorrente a svolgere il relativo tirocinio, la graduatoria scorrerà, e un altro candidato risulterà “ammesso” e svolgerà il tirocinio per la categoria C. I posti messi a concorso saranno tutti “coperti” ed egli vedrà svanire la sua possibilità di conseguire la vittoria del concorso in parola.

Allo stesso modo, se decide – oggi - di svolgere il tirocinio per la categoria C, saranno vanificati gli esiti dell’ordinanza cautelare perché, secondo l’impostazione seguita dalle amministrazioni resistenti, la sua scelta sarà irrevocabile e non potrà più concorrere per il profilo D. E questo avverrà anche in caso di accoglimento del ricorso nel merito.

Le continue richieste delle amministrazioni rendono necessario un provvedimento giurisdizionale d’urgenza che imponga – subito – alle amministrazioni di consentire al ricorrente di effettuare i tirocini per i due profili, senza perdere gli effetti della ordinanza cautelare.

Solo un provvedimento cautelare di urgenza atipico di sospensione degli atti impugnati e che imponga alle amministrazioni di dare effettiva esecuzione all’ordinanza cautelare potrà consentire al ricorrente di svolgere i tirocini in entrambi i profili o di “conservare” il diritto del medesimo a effettuare il tirocinio (anche ex post).

D’altro canto, l’amministrazione non subisce alcun danno nel consentire al ricorrente di effettuare il tirocinio anche per la categoria D, in quanto sono risultati ammessi meno candidati rispetto ai posti messi a concorso.

Si chiede, quindi, l'emissione di un decreto monocratico atipico che sospenda gli effetti dei provvedimenti impugnati nelle more della discussione dell'udienza cautelare e che consenta al ricorrente di svolgere entrambi i tirocini.

P.Q.M.

Si conclude chiedendo l'accertamento del diritto del ricorrente a effettuare l'attività di formazione e rafforzamento per entrambe le categorie C e D; l'annullamento, previa sospensione, e adozione di un decreto monocratico, di tutti gli atti impugnati, nonché di ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente. Vinte le spese, diritti e onorari. Il contributo unico unificato è pari a euro 325,00, essendo la controversia di valore indeterminabile.

Salerno, 21 settembre 2020

avv. Brunella Merola